COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1989

relativa alle misure di urgenza nel settore della pesca prese dai Länder di Bassa Sassonia, di Brema e di Amburgo

(AIUTI DI STATO — GERMANIA)

(Articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(89/632/CEE)

Con lettera n. SG (88) D/13728 del 25 novembre 1988, il vostro governo è stato informato della decisione della Commissione di avviare la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti degli aiuti concessi con una serie di misure dei Länder di Brema, Bassa Sassonia e Amburgo, adottate a seguito di un forte calo, provocato da una trasmissione televisiva, del consumo di prodotti della pesca in Germania nel secondo semestre 1987.

Con lettera del 3 aprile 1989 le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione il loro punto di vista, secondo cui le misure in oggetto non avrebbero pregiudicato gli scambi intracomunitari né rischiato di falsare la concorrenza; inoltre esse si potrebbero considerare compatibili con il mercato comune conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del trattato CEE. La Commissione non avrebbe peraltro rispettato il termine per la presentazione delle sue osservazioni nei confronti degli aiuti concessi dal Land di Amburgo.

Con lettere del 1°, del 3 e del 9 febbraio 1989 uno Stato membro e quattro interessati hanno comunicato alla Commissione le loro osservazioni sulle misure in oggetto.

I

Poiché tutte le misure in oggetto sono state adottate dai Länder senza prevedere un'esplicita disposizione per subordinare la concessione degli aiuti a una decisione preventiva della Commissione nel quadro dell'articolo 93 del trattato CEE, la Commissione deplora vivamente che le competenti autorità abbiano mancato agli obblighi che loro incombono in virtù dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE e si riserva di adottare le disposizioni che consentano di garantire il rispetto della normativa.

II

Dopo aver esaminato nei particolari, in base a informazioni più complete, gli aiuti concessi nel quadro delle misure in oggetto e tenuto conto del loro carattere limitato, sotto il profilo della durata e degli importi, in relazione con le conseguenze del fortissimo calo del consumo dei prodotti della pesca in Germania, che ha pregiudicato la situazione finanziaria delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca, data l'importanza della concentrazione delle imprese nei suddetti Länder rispetto ai quantitativi di prodotti della pesca commercializzati sul mercato tedesco, compresi quelli provenienti dagli altri Stati membri, la Commissione ritiene che gli aiuti in questione non abbiano alterato le condizioni degli scambi in una misura contraria all'interesse comune e che possono quindi beneficiare dell'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE.

Conseguentemente, ho l'onore di informarla che la Commissione ha deciso di chiudere la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti degli aiuti concessi nel quadro delle misure in oggetto.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1989.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione